

La mancanza delle cinture di sicurezza non può essere rilevato senza considerare la cartella clinica

Il testo integrale

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 21514

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21514/11, rinviando il giudizio ad altro giudice di pace di Milano, ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che la ricostruzione della stradale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi meritevoli di considerazione, quali la presentazione della cartella clinica.



Per la Cassazione sia la perizia tecnico-dinamica che quella medico legale presentate dalla difesa meritavano una più attenta considerazione.

La situazione affrontata è quella del passeggero di un'auto che sarebbe risultato senza cintura poiché secondo gli accertamenti della stradale le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede, con il montante piegato a seguito dell'urto. Mentre se le avesse indossate sarebbero dovute rimanere avvolte ma scorrevoli e dunque non bloccate come rilevato dagli agenti. Non solo, agli atti risultava anche l'ammissione del conducente del veicolo: *"per lo meno io non le avevo e penso neanche l'avvocato..."*.

Invero, però, con il ricorso è stato contestato la sentenza per la mancata acquisizione della cartella clinica e per l'omessa valutazione di altri mezzi di prova che di per sé soli, sulla base della natura e qualità delle lesioni riportate, avrebbero dovuto far escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture.

Sorrento, 19 ottobre 2011.

Avv. Renato D'Isa